

STATUTO

COGITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SCHIO VI VIA BATTAGLIONE
VAL LEOGRA 79/GH

Numero REA: VI - 409532

Codice fiscale: 04513090243

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto n. 19465 di raccolta	
	STATUTO	
	"COGITA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Schio (VI) la Società Cooperativa deno- minata	
	"COGITA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacin- quanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo Mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla L. 381/1991, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozio- ne umana e all'integrazione sociale dei cittadini che realizza attraverso:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi inclusi quelli esplicitati nel- l'articolo 1 lett. a) della L. 381/1991 come modificato dal D.Lgs. 112/2017;	
	b) lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizza- te all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantag-	
	1	

[illegible]

[illegible]

	zia;
	- progettare, realizzare, organizzare e gestire scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e, più in generale, attività educative e/o socio-ricreative, anche in lingua;
	- organizzare e gestire attività didattiche e/o socio-ricreative anche mediante la realizzazione di campi scuola estivi e/o centri estivi, anche in lingua;
	- organizzare e gestire servizi di formazione extrascolastica, finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
	- realizzare, organizzare e gestire servizi di assistenza, custodia ed accompagnamento del bambino, doposcuola, laboratori didattici, musicali, di disegno, di cucina, attività psico-motorie e di manipolazione, pet-therapy, orti sensoriali e didattici rivolti alla medesima fascia di utenza;
	- offrire servizi di tipo aggregativo, educativo, rieducativo, pedagogico, psicologico, psicoterapeutico o socio-sanitario, aiuto nell'apprendimento scolastico, nelle relazioni sociali ed affettive di bambini, adolescenti, giovani anche in riferimento a situazioni di disagio psichico, disabilità e disadattamento sociale;
	- fornire servizi di natura psicologica a genitori e famiglie per la comprensione dell'età evolutiva, la cura e la crescita dei figli, nonché sui temi dell'assistenza e della cura di familiari fragili;
	- realizzazione, organizzazione e gestione di percorsi di istruzione e formazione professionale, formazione superiore, formazione continua e interventi di carattere informativo, formativo, consulenziale, finalizzati a promuovere l'auto-orientamento e a supportare la definizione di percorsi personali di for-

mazione e lavoro e di sostegno all'inserimento occupazionale.	
Poiché la Cooperativa si configura come cooperativa sociale a oggetto pluri-	
mo le attività di cui alla precedente lettera a) in ragione della volontà di offrire	
agli utenti dei servizi occasioni di inserimento lavorativo laddove compatibili	
con la natura dello svantaggio ed il percorso assistenziale effettuato, sono	
funzionalmente connesse alle seguenti attività:	
b) area inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1	
lett. b) della L. 381/1991:	
- gestione di una libreria, con vendita e commercio di libri nuovi ed usati, rivi-	
ste, giornali, fumetti, dischi, compact disk, dvd, smartbox, videocassette, au-	
diolibri, ebook, prodotti di editoria elettronica in genere nuovi ed usati, carto-	
leria, agende, gadget, calendari, giochi e giocattoli, cartine geografiche, ed o-	
gni altro tipo di articoli connessi;	
- attività di e-commerce di libri e prodotti, anche con consegna a domicilio,	
per conto proprio e di terzi;	
- promozione, organizzazione e realizzazione di eventi culturali, spettacoli	
teatrali e musicali, mostre ed esposizioni artistiche, vendita del merchandi-	
ng collegato in proprio e/o in collaborazione con altri enti e associazioni del	
territorio;	
- vendita e somministrazione di cibi e bevande, in particolare attività di caffet-	
teria, bar, pasticceria, gelateria e ristorazione in genere;	
- promozione, organizzazione e realizzazione di eventi ricreativi, turistici, eno-	
gastronomici, sportivi in proprio e/o in collaborazione con altri enti e associa-	
zioni del territorio;	
- organizzazione di convegni e conferenze;	
5	

	- promozione, stampa e vendita di prodotti editoriali di autori locali e non;	
	- acquisto e/o produzione di libri di testo, dispense e altro materiale didattico per lo svolgimento di attività educative;	
	- servizi editoriali e per la produzione di materiale didattico;	
	- attività di informazione e assistenza in campo digitale, servizi informatici in genere;	
	- pubblicizzazione e vendita di prodotti artigianali, biologici, enogastronomici, tipici;	
	- attività culturali, educative, formative, ricreative, sportive per l'infanzia, l'adolescenza, l'età adulta e la terza età;	
	- gestione di parcheggi e aree di sosta, depositi per veicoli, fornitura di servizi di vigilanza e custodia, portierato, bidellaggio e sorveglianza scuole, lavaggio veicoli;	
	- organizzazione, allestimento, gestione e fornitura di servizi di ristorazione quali servizio di mensa, servizi di cucina, servizi di preparazione pasti, servizi di somministrazione pasti, servizi di consegna pasti, servizi di catering, banqueting, servizi di cuoco a domicilio ovvero gestione di cucine centralizzate, mense, self service, bar, pizzerie, ristoranti, punti di ristoro sia pubblici che privati, anche per scuole, ospedali, università, aziende, case di cura pubbliche e private, case di riposo, istituti di assistenza, comunità, strutture sanitarie, centri diurni, strutture ricettive e/o ricreative;	
	- organizzazione, gestione e fornitura di servizi di portineria, front office e back office, piccolo segretariato, servizi di assistenza alla segreteria.	
	- attività culturali, educative, formative, ricreative, sportive per l'infanzia, l'adolescenza, l'età adulta e la terza età;	
	6	

- gestione di musei, pinacoteche, collezioni, ville e beni;	
- gestione di musei, pinacoteche, collezioni, ville e beni culturali, ambientali e paesaggistici in genere;	
- gestione di servizi e strutture di ogni genere negli ambiti della cultura, dell'ambiente e del turismo come parchi, centri di educazione ambientali, uffici di accoglienza e informazione turistica, centri visitatori, hotel, residenze turistico alberghiere, villaggi albergo, ostelli, case vacanza, locande, bed and breakfast, agriturismi, case religiose, residence turistici, rifugi alpini, campeggi;	
- realizzazione, gestione e guida a percorsi naturalistici, turistici, enogastronomici, archeologici e storici;	
- fornitura di consulenze, realizzazione di studi e ricerche di carattere culturale, naturalistico e ambientale;	
- progetti di studio e di ricerca anche in collaborazione con enti pubblici e privati, musei, università, istituti, associazione e fondazioni;	
- individuazione, gestione e allestimento di mostre, sentieri, percorsi e aree didattiche;	
- organizzazione per conto proprio o per terzi, di viaggi, escursioni, guide turistiche, soggiorni, spettacoli e qualsiasi attività idonea a favorire il turismo sociale;	
- recupero e valorizzazione delle attività e delle tradizioni artigianali e culturali;	
- laboratorio artigianale di legatoria, cornici, opere d'arte ed oggettistica varia;	
- servizi di trasporto di cose e persone anche in via accessoria;	
- servizi di custodia e sorveglianza;	
7	

	- organizzazione e gestione di corsi, seminari, convegni e conferenze;	
	- servizi di osservazione, assistenza, formazione, orientamento, tutoraggio	
	realizzati anche attraverso tirocini aziendali finalizzati all'inserimento lavoro	
	anche presso terzi;	
	- attività di progettazione, partecipazione e gestione di progetti europei ed in-	
	ternazionali;	
	- servizi amministrativi di traduzione e assistenza segretariale;	
	- corsi di lingue;	
	- promozione, installazione, gestione e manutenzione di impianti funzionanti	
	mediante fonti energetiche rinnovabili e tradizionali innovative (ibride, elettriche, ecc.);	
	- servizi e manutenzioni di vario tipo come manutenzione elettrica, meccanica, idraulica e falegnameria;	
	- attività di produzione, lavorazione, assemblaggio, in proprio o in conto terzi;	
	- lavori edili, manutenzioni immobiliari, servizi cimiteriali, manutenzione arre-	
	do urbano, manutenzione e pulizie strade, sgombero e spalatura neve;	
	- progettazione, realizzazione e manutenzione di giardini e del verde in gene-	
	rale, sia per enti pubblici che privati;	
	- attività di raccolta e riciclaggio di rifiuti, recupero e commercio di materiali	
	ed oggetti usati;	
	- attività di traslochi, facchinaggio, lavori di manovalanza in generale.	
	- organizzazione, coordinamento, gestione ed esecuzione di lavori e servizi	
	di pulizia ed igiene, anche ambientali, civili e/o industriali, sanificazione, disin-	
	fezione, derattizzazione e disinfestazione, raccolta e trasporto rifiuti, anche	
	di tipo sanitario, pulizia macchinari ed attrezzature anche industriali, nonché	
	8	

[illegible]

11 di 44

	capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità
	di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione
	dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.
	2) Soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gra-
	tuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della
	legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e
	private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività
	delle cooperative sociali. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Li-
	bro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indica-
	te. Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti
	non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza
	con quella della Cooperativa.
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai
	sensi dell'articolo 2527 comma tre del codice civile, i cui diritti ed obblighi so-
	no disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla catego-
	ria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei
	soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ra-
	gione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la
	loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli sco-
	pi sociali.
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di
	legge, è fissata in 5 (cinque) anni. Il socio appartenente alla categoria specia-
	le ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilan-

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

c) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo

	sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rap-	
	porto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda	
	di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo	
	sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute. Fermo restando il	
	secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associa-	
	zioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relati-	
	vi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le se-	
	guenti informazioni:	
	f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il	
	contatto telefonico, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta	
	elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;	
	g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al pre-	
	cedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annota-	
	ta, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deli-	
	berazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interes-	
	sati.	

	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Ammini-
	strazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci
	l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non apposita-
	mente convocata, in occasione della successiva convocazione.
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota in-
	tegrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con ri-
	guardo all'ammissione di nuovi soci.
	Art. 8 (Obblighi dei soci)
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci so-
	no obbligati:
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Ammini-
	strazione:
	- del capitale sottoscritto;
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istrut-
	toria della domanda di ammissione;
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di ap-
	provazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni a-
	dottate dagli organi sociali.
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a)
	e b) sono ulteriormente obbligati:
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed e-
	splichino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi
	esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperati-

17 di 44

persona fisica.	
È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la	
procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della	
crisi e dell'insolvenza.	
Art. 10 (Recesso del socio)	
Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2473 del codice civile) e dal	
successivo articolo 21, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore,	
può recedere il socio:	
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento	
degli scopi sociali;	
c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause at-	
tinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero	
per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2	
(due) esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa. Il recesso dei so-	
ci volontari è libero. Il recesso non può essere parziale.	
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomanda-	
ta con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio	
di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e	
trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio	
mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso	
di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-	
ne, può proporre opposizione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazio-	

ne della Cooperazione.	
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.	
Art. 11 (Esclusione)	
L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001; nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;	
c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che iniscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 20 (venti) giorni per adeguarsi;	
d) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 20 (venti) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;	
f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti op-	
18	

	pure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.	
	L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ai sensi degli articoli 38 e 39, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia sta-	

19

	to destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quin-
	quies, comma 3, del codice civile. Il rimborso delle quote ha luogo sulla base
	del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del
	socio. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approva-
	zione del bilancio.
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,
	responsabilità dei soci cessati)
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci rece-
	duti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato ri-
	chiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'eser-
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il va-
	lore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddet-
	to sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva
	legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere c), d), e) ed f)
	dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventua-
	le penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensa-
	re con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, del pa-
	gamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito
	derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento
	danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'arti-
	colo 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società ri-
	sponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'in-
	solvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di

	quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabi-	
	li verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, posso-	
	no essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della	
	Legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e Quote dei Soci Sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili. La quo-	
	ta ha un valore minimo pari ad Euro 200 (euro duecento). I conferimenti dei	
	soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che inten-	
	da trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il pro-	
	posto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal rice-	
	vimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto	
	acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consi-	
	glio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provve-	
	derà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al	
	successivo articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata	

con deliberazione dell'Assemblea straordinaria che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

d) al socio sovventore è attribuito 1 (uno) voto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 (due) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
Art. 20 (Elementi Costitutivi)	
Il patrimonio della Società è costituito:	
1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad Euro 100 (euro cento); il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote del valore nominale minimo di Euro 200 (euro duecento);	
2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
4) dalla riserva straordinaria;	
5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista dalla legge.	
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.	
23	

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 23;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.1992, n. 59;
- f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destina-	
	zioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a ri-	
	serve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità pre-	
	valente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, il Consiglio di	
	Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a	
	titolo di ritorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da appro-	
	varsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della re-	
	lativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del tren-	
	ta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, com-	
	ma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ritorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà	
	essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto	
	sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro	
	distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;	
	- qualifica professionale;	
	- compensi erogati;	
	- tempo di permanenza in Cooperativa;	

25

	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva	
	il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni destinati ai soci la-	
	voratori; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione di-	
	retta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da cia-	
	scun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti	
	finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) l'Organo di controllo, se nominato.	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministrato-	
	ri o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i so-	
	ci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ri-	
	storni;	
	b) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto	
	Legislativo n. 112 del 2017;	
	c) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;	
	26	

d) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo o del revisore;	
e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
f) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
g) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli Ammi- nistratori ed all'Organo di controllo o revisore legale dei conti, se nominato;	
h) l'eventuale erogazione del ritorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;	
i) l'eventuale stato di crisi aziendale;	
j) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'ar- ticolo 6 L.142/01 e degli eventuali regolamenti interni;	
k) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo;	
l) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modi- ficazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
m) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta	
o consenso espresso per iscritto)	
Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, posso- no essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del con- senso espresso per iscritto. Nel caso si opti per il sistema della consultazio- ne scritta o consenso espresso per iscritto il singolo socio o il Consiglio di Amministrazione che intendono consultare gli altri soci e proporre loro l'as- sunzione di una determinata decisione, formulano la proposta in forma scrit- ta su qualsiasi supporto (cartaceo o elettronico) recante l'oggetto della propo-	
27	

	sta, le sue motivazioni, il termine, non superiore a 15 giorni, entro cui tra-	
	smettere il consenso. La proposta è sottoscritta con firma autografa o digita-	
	le.	
	Il proponente invia la proposta in originale alla sede sociale e ne trasmette	
	copia attraverso qualsiasi sistema di comunicazione a tutti i soci, ai compo-	
	nenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti l'Organo di control-	
	lo, se nominato.	
	I soci che intendessero esprimere voto favorevole, contrario o di astensione,	
	devono comunicare al proponente e alla Società, entro il termine prescritto,	
	la relativa volontà, espressa in forma scritta in calce alla copia del documen-	
	to ricevuto (in formato cartaceo o elettronico), apponendo la sottoscrizione in	
	forma autografa o, in caso di supporto elettronico, con firma digitale.	
	La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata, se nel ter-	
	mine prescritto sia pervenuta al preponente e alla Società l'adesione di tanti	
	soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti totali.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo,	
	se iscritto a libro dei soci da almeno novanta giorni.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno, a cu-	
	ra del Consiglio di Amministrazione, essere comunicate tempestivamente a	
	tutti i soci, con qualsiasi sistema di comunicazione e, se nominati, ai Sindaci	
	e trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci, indicando:	
	1. la data in cui la decisione si è formata;	
	2. l'identità dei votanti;	
	3. l'identificazione dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;	
	4. le eventuali dichiarazioni di voto trasmesse dai soci.	

	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la	
	sede sociale in allegato al libro delle decisioni dei soci. Al libro citato va alle-	
	gata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano	
	raggiunto la maggioranza dei voti favorevoli, delle quali comunque si fa men-	
	zione nel libro medesimo.	
	Art. 27 (Assemblea)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere del precedente articolo 25,	
	ad eccezione della lettera a) e in tutti gli altri casi espressamente previsti dal-	
	la legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o	
	più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. L'As-	
	semblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso conte-	
	nente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in	
	luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lette-	
	ra raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la	
	posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia	
	garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'As-	
	semblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo	
	22.	

	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione
	ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritar-
	do e comunque non oltre 20 giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal-
	l'Organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si re-
	puta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci
	con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di con-
	trollo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui
	quali non si ritenga sufficientemente informato.
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresen-
	tati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le delibe-
	razioni di cui al penultimo comma del successivo articolo 29.
	Art. 29 (Voto ed intervento)
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di
	voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche

	potranno avere un massimo di 1 voto.
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19. L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento, con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, componente dell'Organo di controllo, se nominato, o dipendente della Cooperativa.
	Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (uno) socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri varia-

	bile da 3 a 7 eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro. La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:	
	I) non essere interdetto, inhabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;	
	II) aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:	
	- attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;	
	- attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;	
	III) non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	

33

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dallo statuto. Spetta al Consiglio di Amministrazione la decisione inerente la fusione per incorporazione di una società il cui capitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda anche da un solo Consigliere.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'Organo

	di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della ri-
	nione. Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione
	può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o i-
	nerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi inter-
	venga la maggioranza degli Amministratori in carica.
	La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il trami-
	te di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque
	essere soddisfatte le seguenti condizioni:
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'i-
	dentità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e
	proclamare i risultati della votazione;
	2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente
	gli eventi oggetto di verbalizzazione;
	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire
	in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di parteci-
	pare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in
	cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque
	la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di pari-
	tà di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a
	seconda di come ha votato chi presiede la seduta.
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo

	di controllo, se nominato, di ogni conflitto di interesse che, per conto proprio
	o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone
	la natura, i termini, l'origine e la portata;
	se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri prov-
	vedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ri-
	correndo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di con-
	trollo qualora quest'ultimo non sia nominato.
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assem-
	blea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda
	alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insie-
	me con quelli in carica all'atto della loro nomina.
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea de-
	ve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il qua-
	le può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di
	mancanza dell'Organo di controllo l'Assemblea può essere convocata da o-
	gni socio. La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto secondo
	quanto previsto dall'articolo 2385 del codice civile.
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai
	membri del Comitato Esecutivo, se nominato.
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di con-
	trollo, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli

Amministratori investiti di particolari cariche.	
L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.	
Art. 36 (Rappresentanza)	
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
Art. 37 (Organo di controllo e revisione legale)	
L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.	
Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409 bis del codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.	
Si applica l'articolo 2477 del codice civile.	
La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando costituito in forma	

	collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di te-
	lecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfat-
	te le seguenti condizioni:
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'i-
	dentità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e
	proclamare i risultati della votazione;
	2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo incaricato della
	verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizza-
	zione;
	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire
	in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di parteci-
	pare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in
	cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di con-
	trollo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sot-
	toscrizione del verbale sul relativo libro.
	TITOLO VII
	CONTROVERSIE
	Art. 38 (Clausola arbitrale)
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui
	al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39,
	salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad
	oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità

di socio;	
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti del-	
l'Organo di controllo, o nei loro confronti.	
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie	
di soci, anche non cooperatori.	
La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di	
adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente del-	
l'Organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
alla clausola di cui al comma precedente.	
L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento del-	
la Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
Art. 39 (Arbitri e procedimento)	
Gli Arbitri sono in numero di:	
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 250.000 (duecentocin-	
quantamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene	
conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e se-	
guenti del codice di procedura civile;	
b) tre, per le altre controversie;	
c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli Arbitri è	
deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
Cooperazione.	
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla	
Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui	
circoscrizione ricade la sede della Società.	
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve es-	
sere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo	
35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.	
Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma	
dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per	
decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'ogget-	
to del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione	
dell'Organo Arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio Arbi-	
trale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non	
più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs.	
n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro	
caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria	
al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'ap-	
posita udienza di trattazione.	
Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate da entram-	
be le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto	
tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.	
Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel	
precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenu-	
te nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	

Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.	
TITOLO VIII	
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)	
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
1. a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
TITOLO IX	
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
Art. 42 (Regolamenti)	
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
41	

[illegible]

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su
supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si
trasmette ad uso registro imprese.